Più responsabilità agli operatori

DI MICHELE TIRABOSCHI

to dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003, prendono definitivamente corpo anche nel nostro Paese le politiche europee di ridurre le trappole degli interven- mativa o di riqualificazione. ti meramente passivi di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione in uscita.

La circolare firmata ieri dal ministro Maroni rende ora effettive, e dotate di robuste sanzioni, le misure di politica attiva dirette a promuovere la permanenza nel mercato del lavoro e il reinserimento di quanti ne sono usciti. Ad essere responsabilizzati sono non solo i lavoratori ma anche gli operatori pubblici e privati coinvolti nella formazione e nel ricollocamento dei percettori di sussidi pubblici

La circolare stabilisce precisi obblighi nei confronti dei lavora-

tori beneficiari di interventi per opo tanti annunci, e alcu- il sostegno al reddito. Tutti i sogne prime timide sperimen- getti in cassa integrazione, mobidio legato allo stato di disoccupaprimo luogo sottoposti a un obbliwelfare to work. Politiche volte a go di adesione a una offerta for-

Esiste inoltre un obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza

per i lavoratori in mobilità (la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego), per i percettori di un sussidio connesso allo stato di disoccupazione o in occupazione, per i beneficiari del trattamento di disoccupazione speciale, per i lavoratori sospesi in Cigs per cessazione di attività.

Nei casi di rifiuto del percorso di adeguamento formativo o di

reinserimento nel mercato del la- cui i lavoratori abbiano rifiutato tivi trattamenti.

competenze e alle qualifiche professionali del lavoratore interessato, rendendo così di portata ge-

Precisate mansioni e sanzioni dei Centri pubblici per l'impiego

nerale un analogo principio di cui al già richiamato articolo 13 del 276/2003.

Centrale è tuttavia il richiamo contenuto nella circolare del Welfare al dovere di leale collaborazione in capo alle Pubbliche amministrazioni e degli enti affinché vengano comunicati all'Inps e — per i lavoratori in mobilità — al servizio per l'impiego territorialmente competente i casi in

voro è prevista la perdita dei rela- l'offerta formativa o il reimpiego. Rispetto a tale dovere di leale tazioni avviate nell'ambi- lità, disoccupazione speciale o La circolare precisa peraltro cooperazione, sino a oggi larga-articolo 13 del decreto le- comunque percettori di un sussi- che la sanzione scatta solo in mente disatteso nella prassi, vencaso di rifiuto di una offerta di gono ora puntualmente richiamazione ed inoccupazione sono in lavoro "congrua" rispetto alle te le pesanti responsabilità dei funzionari pubblici dei centri per l'impiego, in ragione di un evidente danno erariale causato dalla erogazione di risorse pubbliche a quanti risulterebbero decaduti dal trattamento, così come quelle degli operatori pubblici o privati, autorizzati o accreditati. La mancata segnalazione è configurata, infatti, alla stregua di una violazione degli obblighi di comunicazione di legge previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del 276/2003 in capo alle agenzie di somministrazione, ricerca e selezione, ricollocazione professionale e intermediazione ai fini del rilascio, della conferma o del mantenimento della autorizzazione che li abilita a operare sul mercato del lavoro.

Tiraboschi@unimore.it

